

C12712 - ACCIAIERIE VENETE/TRAFILERIE SAN PAOLO

Provvedimento n. 31520

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 marzo 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Acciaierie Venete S.p.A., pervenuta in data 11 marzo 2025;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Acciaierie Venete S.p.A. (di seguito, "AV") è una società attiva nella fabbricazione di prodotti siderurgici. Il capitale sociale di AV è detenuto interamente da persone fisiche. Il fatturato complessivo realizzato nel 2023 da AV ammonta a [1-2]* miliardi di euro, di cui [700-1.000] milioni di euro realizzati in Italia.

2. Trafilerie San Paolo S.r.l. (di seguito, "Trafilerie San Paolo" o "Target") è una società attiva esclusivamente nella trafilatura a freddo di vergella. Il capitale sociale di Trafilerie San Paolo è riconducibile a persone fisiche. Il fatturato complessivo realizzato nel 2023 dalla Target ammonta a [35-100] milioni di euro, di cui [35-100] milioni di euro realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Trafilerie San Paolo da parte di AV (di seguito insieme, "Parti") e il suo perfezionamento è condizionato a un processo di riorganizzazione societaria. A seguito di tale processo i venditori controlleranno una società di nuova costituzione nella quale confluiranno le partecipazioni di controllo in [omissis] attive nella trafilatura di vergella.

4. Le Parti hanno inoltre pattuito talune restrizioni dovute alla circostanza che i venditori resteranno sul mercato della Target con due società dai medesimi indirettamente controllate, ossia [omissis].

In particolare, le Parti [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

6. Il patto di non concorrenza e non sollecitazione sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita, temporalmente a un periodo di due anni, sia stipulato in favore del solo acquirente e non preveda pattuizioni ultronee rispetto al garantire a quest'ultimo il trasferimento del valore integrale dei cespiti ceduti¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1 I mercati del prodotto e geografico interessati

7. L'Operazione in esame interessa la filiera dei prodotti siderurgici in acciaio. In particolare, AV è attiva nella fase di produzione di prodotti siderurgici in acciaio, mentre la Target è attiva esclusivamente nella fase successiva della trafilatura a freddo di vergella d'acciaio. Sebbene non sussistano sovrapposizioni orizzontali tra le attività dell'acquirente e quella degli asset oggetto di acquisizione, l'Operazione presenta comunque possibili effetti di natura verticale, dovuti alla presenza di AV nel mercato a monte della produzione di vergella e di Trafilerie San Paolo nel

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).]

mercato a valle della trafilatura di vergella. Pertanto, nel prosieguo verranno analizzati i mercati rilevanti posti a monte e a valle della filiera.

IV.2 Il mercato della produzione di vergella

8. Sotto il profilo merceologico, nel settore della produzione di prodotti siderurgici in acciaio, secondo il consolidato orientamento nazionale e comunitario, si possono individuare distinti mercati del prodotto². In particolare, una prima distinzione può essere effettuata fra prodotti semilavorati (fra cui, billette, lingotti, blumi e tubi) e prodotti finiti. Questi ultimi si possono distinguere in base al tipo di lavorazione a cui sono sottoposti, potendosi individuare: a) i prodotti laminati a caldo e (b) quelli laminati a freddo, nonché in base al materiale impiegato.

Sono possibili altre distinzioni, basate sulla forma di tali prodotti, distinguendo tra prodotti siderurgici lunghi e prodotti siderurgici piani. Inoltre, tra i prodotti siderurgici lunghi si possono individuare le rotaie, le palancole, le travi, il tondo per cemento armato, le vergelle e i laminati mercantili. Tra i prodotti siderurgici piani si possono, invece, individuare i coils, i nastri a caldo, le lamiere, i lamierini e la banda stagnata. Ciascuno di questi prodotti costituisce un mercato a sé stante.

9. Sotto il profilo geografico, seguendo il consolidato orientamento nazionale e comunitario, i mercati del prodotto sopra individuati hanno una dimensione geografica sovranazionale, tendenzialmente europea. Ciò in considerazione della bassa incidenza dei costi di trasporto sul prezzo finale dei prodotti, dell'assenza di barriere tecniche o giuridiche idonee a limitare gli scambi commerciali tra i vari Stati membri e della crescente armonizzazione a livello europeo dei prodotti, accompagnata da una dimensione comunitaria delle politiche di fabbricazione e di *marketing*.

10. Pertanto, relativamente alla fabbricazione di prodotti in acciaio, in ragione dell'attività svolta da AV, l'Operazione interessa il mercato del prodotto afferente alla produzione di vergella. Ai fini dell'Operazione, la dimensione geografica del mercato può essere lasciata aperta.

IV.3 Il mercato della trafilatura di vergella

11. La trafilatura è un'operazione tecnologica eseguita nella lavorazione di varie leghe metalliche, in particolare dell'acciaio sotto forma di vergella venduta dalle acciaierie alle trafile. In particolare, essa consiste in un processo di deformazione plastica a freddo, attuato grazie a macchinari chiamati trafile, che consente di ridurre la sezione di un filo, facendolo passare attraverso una matrice (o trafile) con un foro di diametro inferiore rispetto a quello del materiale iniziale. I prodotti trafilati sono destinati a molteplici impieghi, tra questi i più importanti risultano essere la bulloneria (c.d. stampaggio a freddo), la viteria, le molle, le catene, i fili sottili, i fili carcasse pneumatici, la minuteria metallica, i cuscinetti a sfera, le trecce, il trefolo, e il filo CAP (acronimo di Cemento Armato Precompresso).

12. All'interno del mercato del prodotto è possibile distinguere due segmenti in considerazione del fatto che le imprese, a seconda della tipologia di impianti utilizzati, si specializzano nella trasformazione del rotolo di vergella "vergine" o in rotoli di vergella trafilata per i diametri più piccoli (di diametro compreso tra i 5 e i 18 mm), o in barre (di diametro superiore a 18 mm e fino a 52 mm). Le parti dell'Operazione dichiarano che la Target opera esclusivamente nel primo segmento di mercato, non disponendo di impianti per trafilare i diametri di ampiezza maggiore.

13. Quanto alla dimensione geografica, secondo quanto prospettato dalle Parti, essa è da reputarsi nazionale considerato che i clienti spesso comprano quantitativi limitati, in valore e quantità, presso trafile geograficamente prossime, negoziando ciascuna commessa e sopportando esigui costi di trasporto alla luce di tempi di consegna ristretti. In ogni caso, l'esatta definizione dei mercati sotto il profilo geografico nel caso di specie può essere lasciata aperta in quanto non muterebbe la valutazione degli effetti dell'Operazione.

V. EFFETTI DELL'OPERAZIONE

14. L'Operazione non appare idonea a produrre distorsioni alla concorrenza.

15. In primo luogo, con riferimento al mercato della Target, ovvero la trafilatura di vergella, non si verificano sovrapposizioni orizzontali con l'acquirente AV. Peraltro, Trafile San Paolo opera in un contesto di mercato in concorrenza con numerose trafile, vantando a livello nazionale una quota di circa il [1-5%] sul segmento afferente alla trafilatura di vergella di diametro ricompreso tra i 5 e i 18 mm e trasformata in rotoli.

16. In secondo luogo, con riferimento ai possibili effetti verticali - in termini di approvvigionamento degli input e di sbocchi verso la clientela - i dati forniti dalle parti mostrano, anche laddove si volesse considerare un perimetro circoscritto con il territorio nazionale, che nel mercato della produzione di vergelle AV detiene una quota di mercato nazionale inferiore al 5%. Peraltro in tale mercato risultano presenti altri numerosi e qualificati concorrenti.

17. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

² [Cfr., tra le altre, decisione della Commissione europea M.8444 - Arcelormittal/Ilva del 7 maggio 2018. A livello nazionale si vedano, ad esempio, C12593 - Eusider/Steel Metal Service Holding, provvedimento n. 31028 del 16 gennaio 2024, in Bollettino n. 5/2024; C12176 - Acciaierie Venete-Newco Bvs/Rami d'azienda Borgo-Odolo di Leali-Odolo di Laf, provvedimento n. 27281 del 26 luglio 2018, in Bollettino n- 31/2018 e C12014 - FIN.FER./Ramo di azienda di Riva Acciaio, provvedimento n. 25643 del 30 settembre 2015, in Bollettino n. 37/2015.]

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e non sollecitazione intercorso tra le Parti è accessorio all'Operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli